

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1753

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARICCO, ZANIN, CENNI, SANI, COVA, ANTEZZA

Disposizioni in materia di bonifica dei terreni impiegati
per colture di organismi geneticamente modificati

Presentata il 30 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — I prodotti agricoli transgenici sono da molti anni al centro di un acceso dibattito tra opposte teorie che riguardano in particolare i rischi per la salute umana e la maggiore resistenza a parassiti ed eventi atmosferici ostili.

Nel corso del tempo tale contrapposizione si è ampliata assumendo le proporzioni di una divaricazione culturale sul valore delle produzioni tipiche e di qualità, sulla necessità di preservare la varietà delle sementi e la biodiversità, sull'importanza di salvaguardare le tradizioni culinarie dei vari Paesi, in opposizione al tentativo delle multinazionali del settore di imporre una globalizzazione alimentare, uniformando a livello planetario le produzioni agricole e di conseguenza l'alimentazione.

Il nostro Paese è sempre stato in prima linea nella difesa dell'agricoltura di qualità e delle produzioni tradizionali e tipiche, possedendo storicamente una varietà produttiva e culinaria tra le più ampie al mondo, e questa politica ci ha portato oggi a raggiungere i vertici della produzione mondiale di qualità, che dà vita a quel *made in Italy* così apprezzato da essere costantemente minacciato da imitazioni e falsificazioni, e a potenziare sensibilmente il comparto della produzione biologica.

L'agroalimentare è, infatti, uno dei settori che resiste meglio alla crisi economica in atto: l'agricoltura italiana registra risultati migliori dell'industria e dell'economia nel suo complesso in termini sia di contributo alla crescita del prodotto interno lordo (PIL) sia di occupazione; ancora meglio si posiziona l'industria alimentare,

che presenta indicatori in termini di valore aggiunto che sono costantemente migliori della media dell'industria in generale; l'*export* si conferma il motore dell'agroalimentare italiano, con un nuovo *record* di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (+5,4 per cento sul 2011), e un avvio di 2013 molto promettente (ISMEA su dati ISTAT).

La maggioranza dei cittadini italiani ed europei ha già manifestato la propria volontà di non autorizzare la coltivazione di sementi transgeniche nei propri territori al fine di tutelarne l'integrità per le future generazioni, soprattutto perché rimane irrisolto il problema della coesistenza tra le colture di organismi geneticamente modificati (OGM) e quelle convenzionali, dato che non esistono misure idonee ed efficaci per evitare la contaminazione che determina un inquinamento irreversibile dell'ambiente.

La recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 settembre 2012 (sul caso Pioneer Hi Bred Italia Srl contro Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) con cui la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 26-*bis* della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, — concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, che non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura nel suo territorio di tali OGM, nelle more dell'adozione di misure per gestire la coesistenza tra le colture tradizionali, biologiche e di OGM volte a evitare la contaminazione accidentale di questi ultimi — determina, di fatto, una profonda incertezza normativa sulla coltivazione degli OGM, sulla validità dei principi della coesistenza e sul futuro stesso dell'agricoltura nazionale.

Ai sensi della sentenza, uno Stato membro non può avviare processi di autorizzazione nazionali aggiuntivi rispetto a quello comunitario in materia di coltivazioni *biotech* e non può bloccare la coltivazione di varietà di OGM in assenza di norme regionali in grado di assicurarne la coesistenza con le colture convenzionali e

biologiche. Infatti, secondo la Corte l'articolo 26-*bis* della direttiva 2001/18/CE — direttiva che costituisce il quadro giuridico fondamentale dell'Unione europea sia nell'«immissione in commercio» di OGM, sia per l'«emissione deliberata» di OGM nell'ambiente — prevede per gli Stati membri solo la facoltà di introdurre misure di coesistenza.

L'emanazione da parte di uno Stato membro di un divieto in via generale di coltivazione degli OGM sarebbe pertanto contraria al regime previsto dal regolamento (CE) 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 e dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, che garantiscono la libera e immediata circolazione dei prodotti autorizzati a livello europeo e iscritti nel catalogo comune, una volta che le necessità di tutela della salute e dell'ambiente siano state prese in considerazione nel corso delle procedure di autorizzazione e di iscrizione.

Al riguardo, è giusto ricordare che già nel 2010 il Parlamento italiano si è espresso in sede di XIV Commissione della Camera dei deputati a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE, ancora in fase di stallo presso le istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di OGM sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente. Più in generale e in ambito europeo, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico per la propria economia agricola derivante dall'uso del transgenico, che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute.

Uno dei primi temi affrontati all'inizio della XVII legislatura è stato proprio quello dell'uso degli OGM in agricoltura. Infatti, l'Italia, a fine marzo 2013, ha presentato alla Commissione europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di mais MON810 (articolo 34 regolamento (CE) n. 1829/2003); il Ministro

della salute ha chiesto, inoltre, alla Commissione europea una nuova valutazione completa del MON810 alla luce delle ultime linee guida.

In assenza di una risposta della Commissione europea alle richieste del Governo italiano, sabato 15 giugno 2013 a Vivaro (Pordenone) si è verificato un episodio paradigmatico dei pericoli derivanti dall'incertezza normativa: 6.000 metri quadrati sono stati seminati con mais geneticamente modificato MON810, creando un altissimo rischio di contaminazione dei terreni circostanti.

Il Parlamento è intervenuto sulla questione dell'avvenuta semina di mais geneticamente modificato approvando una risoluzione e una mozione con cui ha impegnato il Governo ad assumere iniziative per la distruzione immediata dei campi coltivati con mais MON810, al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali.

Il Governo ha poi adottato il decreto del Ministro della salute 12 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 2013, nel quale ha disposto che «La coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate è vietata nel territorio nazionale, fino all'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3, del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del 28 gennaio 2002 di cui sopra e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente provvedimento»; il decreto è entrato in vigore l'11 agosto 2013.

La tormentata situazione che caratterizza tutta l'area europea potrebbe dunque, come già evidenziato, trovare solu-

zione solo con l'approvazione delle modifiche normative avviate nel 2010, ovvero con una revisione della direttiva 2001/18/CE che prevedesse il divieto di coltivazione degli OGM da parte degli Stati membri anche per motivi diversi da quelli legati alla valutazione degli effetti negativi per la salute e per l'ambiente, in applicazione, come già avviene in altri Paesi, del principio di precauzione e di salvaguardia. Al riguardo il Commissario europeo alla salute Tonio Borg ha più volte espresso la volontà di rilanciare il negoziato europeo sugli OGM, rendendo gli Stati membri maggiormente autonomi sulle linee guida da autorizzare a livello nazionale, ma la proposta della Commissione europea è bloccata presso il Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

La presente proposta di legge si propone, dunque, di superare l'attuale situazione di stallo normativo e, nelle more di una revisione della direttiva 2001/18/CE, prevede, sulla base della norma costituzionale che assegna allo Stato il compito della tutela ambientale, con particolare riferimento alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità, che le regioni possano procedere alla bonifica dei terreni in cui sono state avviate produzioni con semi o piante geneticamente modificata e che siano stati oggetto di divieto di coltivazione a seguito della loro messa a dimora, anche mediante distruzione delle produzioni stesse. Tali disposizioni si applicano previo espletamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e ai fini della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità, nonché della prevenzione del potenziale pregiudizio economico derivante dalla commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, le regioni possono procedere alla bonifica dei terreni in cui sono state avviate produzioni con semi o con piante geneticamente modificati e che sono stati oggetto di divieto di coltivazione a seguito della loro messa a dimora, anche mediante distruzione delle produzioni stesse.

2. Le regioni quantificano il danno arrecato dalle operazioni di bonifica effettuate ai sensi del comma 1 al fine di prevedere uno specifico indennizzo a valere sul bilancio regionale calcolato secondo le tabelle delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano previo espletamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

